

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE per la realizzazione del
programma “La filiera piante officinali: il quadro economico statistico -
QU.E.ST.O.”

(ex art. 15 della Legge 241/90)

TRA

il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, di seguito "Ministero" (C.F. 97099470581), di seguito denominato anche solo "Ministero", con sede in Roma Via XX Settembre n. 20, rappresentato dal Dott. Pietro Gasparri, Dirigente dell'Ufficio PQAI II,

domiciliato per la funzione presso la sede del Ministero in Via XX Settembre
n. 20, 00187 - Roma - delegato alla stipula con Direttiva Direttoriale PQAI
prot. n. 0140736 del 25 marzo 2021, registrata all'Ufficio Centrale del
Bilancio il 01 aprile 2021 al n. 220 (Allegato 1)

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito "CREA", con C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, con sede in Roma Via Po n. 14, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Gaudio, [REDACTED]

domiciliato per la funzione presso la sede del CREA in Via Po n.14, 00187

Roma delegato alla stipula con Decreto del Presedente della Repubblica del

28 dicembre 2020 (**Allegato 2**)

E

L'Università degli Studi del Molise, di seguito "UNIMOL", con C.F.

92008370709 e P.I. 007 451 507 06 con sede in Via De Sanctis n. 1,

rappresentato dal Rettore prof. Luca Brunese, [REDACTED],

[REDACTED] domiciliato per la funzione presso la

sede dell'Università degli Studi del Molise – delegato alla stipula con Decreto

del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 440 del

24/05/2019 (**Allegato 3**).

PREMESSO CHE

a) Il Ministero elabora e coordina le linee della politica agricola, agroalimentare, forestale e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale attraverso l'imprescindibile strumento della ricerca. A tal fine, promuove protocolli di cooperazione con enti di ricerca, in particolare con il CREA, Università ed istituti di formazione;

b) il Ministero ha tra i suoi obiettivi la promozione di progetti di ricerca applicata volti a sviluppare le filiere produttive nazionali, tra queste la filiera delle piante officinali, che da un settore di "nicchia", si sta rivelando come uno dei settori più promettenti e sicuramente alternativo a quelli agricoli classici soprattutto per l'attenzione alla salvaguardia della biodiversità e al basso o nullo impatto sul territorio vista la mancanza di principi attivi autorizzati che favorisce la coltivazione in biologico delle diverse specie

officinali. Al settore delle piante officinali è oggi inoltre riconosciuto un ruolo multifunzionale che rappresenta uno dei cardini della PAC per più filiere strategiche: agricola-alimentare, farmaceutica e cosmetica, in grado di esprimere valenze ambientali, salutistiche e socioculturali. Nonostante i numeri in crescita, oggi ancora una gran parte del fabbisogno di materie prime e semilavorati dell'industria di trasformazione è soddisfatto dall'offerta estera (70 per cento delle erbe consumate), pertanto l'obiettivo della nuova legge n.75/2018, è quello di superare la contraddizione di un Paese, l'Italia, che pur vantando la più antica storia e tradizione in termini di conoscenza ed utilizzo delle piante officinali, presenta la minor superficie agricola investita a piante officinali. Infatti, la produzione nazionale del settore soddisfa solo una piccola parte del fabbisogno mentre buona parte del prodotto proviene, come detto, da Paesi terzi, in cui la manodopera è a basso costo e non sempre qualificata, che riescono a garantire un basso prezzo, ma con una qualità non sempre soddisfacente. Quindi le produzioni nazionali di piante officinali possono essere competitive unicamente per la qualità, come ormai succede in molti altri settori agricoli;

c) il rafforzamento della ricerca, alla luce di quanto detto, è prioritario nell'ambito dei principi attivi naturali del settore officinali e prevede studi nel comparto degli integratori alimentari, in quello del cosmetico e del farmaceutico, favorendo così il trasferimento dell'innovazione al mondo agricolo, per aumentare la competitività quali-quantitativa del prodotto dalla prima trasformazione al prodotto finito;

d) il Ministero intende potenziare la produzione della filiera "*piante officinali*" dando visibilità al settore stesso, valorizzando al contempo l'approccio multi-

filiera, nell'impossibilità di individuare una filiera singola, tenendo conto che
 nella fase di trasformazione, a seconda dei prodotti che si considerano e dei
 relativi utilizzi, entrano in gioco imprese appartenenti a comparti industriali
 differenti: l'industria alimentare, dove tali prodotti sono impiegati nella
 produzione di dolci, yogurt, bevande, liquori, infusi, spezie, integratori;
 l'industria mangimistica, farmaceutica, dei prodotti fitoterapici e dei
 fitofarmaci; le industrie dei detergenti, dei cosmetici e l'industria tessile,
 quella dei coloranti naturali e della concia dei pellami;
 e) il Ministero, come richiesto dal Tavolo tecnico di settore, con le attività
 previste dal presente accordo, intende aggiornare dal punto di vista statistico-
 economico, gli studi e i dati relativi alle dinamiche della filiera delle piante
 officinali nel contesto nazionale, indagini queste, ferme a quanto realizzato
 nel 2013 dall'Osservatorio economico del settore delle piante officinali, che
 a suo tempo ha supportato l'approvazione del Piano nazionale della filiera in
 Conferenza Stato Regioni. Allo scopo è prevista: la descrizione delle
 dimensioni del settore in termini di numerosità delle aziende e relative specie
 coinvolte, dei flussi commerciali nonché della redditività delle coltivazioni;
 la raccolta di informazioni statistiche a livello primario e secondario
 incrociando dati raccolti "ad hoc" (questionari) se del caso, con dati statistici
 provenienti da fonti di natura amministrativa. Infine, l'obiettivo distintivo
 della collaborazione sarà quello di ottenere informazioni utili sia ai policy
 maker che a supportare le scelte decisionali degli imprenditori agricoli e
 contestualmente ad identificare gli elementi che si caratterizzano come
 "buone pratiche" di innovazione tecnologica e gestionale, ad esempio per la
 prima trasformazione;

f) il Ministero, stante gli aspetti prioritari economici e la natura di interesse pubblico del progetto, con risvolti applicativi successivi di ricerca, ha ritenuto di assumerne direttamente l'attuazione avviando , ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, una collaborazione istituzionale con il CREA, Ente posto sotto la propria diretta vigilanza, e con l'Università degli studi del Molise, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, risultano portatori di interessi comuni e già svolgono attività negli stessi settori oggetto dell'intervento, e in particolare di avvalersi del CREA.;

g) il CREA istituito con D.lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999, recante riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il quale attribuisce al CREA la natura di persona giuridica di diritto pubblico, è il principale Ente di ricerca italiano avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

h) il CREA ha, tra le proprie attività statutarie, lo sviluppo di azioni di innovazione tecnologica nei settori produttivi e di ricerca scientifica, il supporto e l'assistenza tecnico-scientifica e la consulenza ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, la divulgazione scientifica e l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca;

i) il CREA per il perseguimento delle proprie finalità statuarie, opera attraverso l'attività svolta nei centri di ricerca in cui è articolato, e specificatamente in merito alle attività oggetto del presente Accordo,

coinvolgerà il Centro di Politiche e Bioeconomia (CREA-PB), che si occuperà di descrivere, dal punto di vista socio economico, il mercato europeo ed italiano delle piante officinali e fornirà una metodologia per la determinazione dei costi di produzione delle piante officinali che verrà applicata ad alcune delle principali specie prodotte in Italia e il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) con l'Unità Operativa (U.O.) di Milano, che si occuperà della linea progettuale relativa alla descrizione del sistema di produzione e commercializzazione delle sementi delle piante officinali con particolare riferimento alle privative dei vegetali e alle iscrizioni ai Registri nazionali sementieri;

l) il Ministero, con la nota n. 103152 del 03/03/2021 ha invitato il CREA, in ragione della propria competenza istituzionale, in ragione delle pregresse esperienze acquisite per analisi tecnico-economica sulle tematiche inerenti le filiere agricole, a presentare una proposta progettuale esecutiva/operativa dettagliata corredata da un preventivo dei costi e dal calendario di realizzazione delle attività programmate per attività di sperimentazione tese a consolidare e implementare le conoscenze acquisite ed i risultati raggiunti con il progetto dell'Osservatorio economico del settore delle piante officinali,;

m) UNIMOL si compone di diversi dipartimenti e segnatamente al presente Accordo si avvarrà delle competenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti (indicato anche con Dip. A.A.A.), che promuove, coordina e partecipa ad attività di ricerca e di didattica con particolare riferimento alle tematiche relative alle scienze dei sistemi agrari ed agro-ambientali. Al suo interno opera un'area Economica che si caratterizza per la tradizionale attenzione ai temi dello sviluppo rurale e delle cosiddette aree svantaggiate,

nonché alle potenzialità delle filiere innovative in tali contesti. In questo quadro alle tipiche competenze economico-agrarie si associano competenze nel campo dell'analisi socioeconomica delle risorse naturali e culturali, delle reti sociali, delle pratiche sostenibili e dei mercati. Numerosi gli studi sugli impatti delle dinamiche innovative e dell'evoluzione normativa sui diversi comparti produttivi con approfondimenti sulla supply chain, analisi della supply side e sulle incentivazioni all'aggregazione dell'offerta. In questo progetto UNIMOL si occuperà di approcciare ed approfondire il conceptual framework interpretativo della ricerca, in particolare sul versante delle catene del valore e del ruolo degli aspetti sociali e normativi; in particolare indagherà i mercati di impiego delle materie prime e le principali problematiche presenti, a livello internazionale, sul versante della coltivazione e della raccolta delle specie spontanee, in una prospettiva globale di quantificazione della produzione mondiale.

n) il CREA, con la nota n. 36841 del 21/04/2021 ha inviato al Ministero la proposta progettuale per la realizzazione, in collaborazione con UNIMOL, di un Osservatorio economico del settore delle Piante officinali dal titolo "*La filiera piante officinali: il quadro economico statistico - Q.U.E.S.T.O*" in attuazione delle linee di indirizzo fornite dal Ministero, comprensiva dell'analisi delle spese per complessivi euro 97.358,00 (novantasettemilatrecentocinquantotto/00) dei quali, a titolo di rimborso delle spese sostenute, senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, la somma di euro 67.422,00 (sessantasettemilaquattrocento ventidue/00) **(Allegato 4)**;

o) il Ministero, con Decreto 07 aprile 2020, n.1200, ha nominato una

	Commissione di valutazione tecnico-scientifica avente il compito di	
	effettuare la valutazione della proposta progettuale presentata dal CREA in	
	collaborazione con UNIMOL;	
	p) la suddetta Commissione con verbale del 06/05/2021 prot. 207615 ha	
	espresso parere favorevole in merito alla fattibilità della proposta progettuale;	
	q) l'art. 2, comma 2, dello Statuto del CREA prevede che <i>“per lo svolgimento</i>	
	<i>delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il</i>	
	<i>CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con</i>	
	<i>amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche</i>	
	<i>pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti</i>	
	<i>dell'ordinamento vigente”</i> ;	
	r) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni	
	pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento	
	in collaborazione di attività di interesse comune;	
	s) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 della Legge	
	7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente	
	accordo viene sottoscritto con firma digitale.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI ALLEGATI	
	Le premesse sopra riportate e gli allegati in esse richiamate formano parte	
	integrante e sostanziale del presente accordo.	
	ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO	
	Il presente accordo è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra il	
	Ministero, il CREA e UNIMOL, per la realizzazione, del programma di	
	attività di indagine statistico-economico nell'ambito della filiera delle piante	
	8	

officinali denominato: *“La Filiera piante officinali – il quadro economico statistico – QU.E.ST.O”* le cui modalità attuative sono descritte nell’Allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e i cui risultati verranno utilizzati per l’aggiornamento del Piano nazionale della filiera, così come già evidenziato in premessa.

ART. 3 FINALITA’

La collaborazione ha lo scopo di:

- Ricostruire dal punto di vista statistico-economico le dinamiche della filiera delle piante officinali nel contesto nazionale;
- Descrivere le dimensioni del settore in termini di numerosità delle aziende coinvolte, delle superfici coinvolte, i flussi commerciali nonché la redditività delle coltivazioni;
- Raccogliere e analizzare informazioni statistiche primarie e secondarie, ove necessario ricorrendo anche a raccolte di dati “ad hoc” o all’incrocio dei dati statistici con fonti di natura amministrativa, che possano restituire la dimensione tecnico-economica della produzione di piante officinali e dell’intera filiera produttiva;
- Descrivere il sistema di produzione e commercializzazione delle sementi delle piante officinali con particolare riferimento alle privative dei vegetali e alle iscrizioni ai registri nazionali sementieri;
- Ricostruire il quadro statistico ed economico del comparto produttivo comunitario.

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione del Progetto oggetto dell’accordo, le parti si impegnano

	vicendevolmente a:	
	- garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e	
	informazione nell'esecuzione delle attività;	
	- rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;	
	- dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed	
	agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.	
	Il Ministero si impegna a:	
	- fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona	
	realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;	
	- rimborsare i costi sostenuti da CREA e UNIMOL come di seguito definiti	
	e meglio specificati in allegato 4;	
	- assicurare ogni collaborazione in fase di espletamento delle attività agli	
	addetti ai lavori;	
	- assicurare eventuali riunioni di coordinamento con il CREA (che	
	parteciperanno con i referenti del CREA-PB e del CREA DC) e con	
	UNIMOL prima e durante l'espletamento delle progettualità previste;	
	- individuare la platea degli stakeholders del settore, in particolare gli	
	operatori privati sia in forma individuale che associativa, al fine di	
	costruire una rete di collaborazione funzionale all'implementazione delle	
	attività programmate;	
	- costituire l'interfaccia con le altre Amministrazioni pubbliche, Regioni,	
	Università ed Enti di ricerca e alle Associazioni della filiera quali FIPPO	
	ed Assoerbe, supportandole nell'ambito del Tavolo tecnico del settore	
	delle piante officinali.	
	Il CREA si impegna a:	
	10	

	- dare attuazione al Programma in linea con le finalità descritte, assicurando	
	il proprio contributo tecnico, scientifico ed informativo, servendosi delle	
	proprie strutture presenti sul territorio nazionale e avvalendosi di personale	
	altamente specializzato al fine di garantire l'efficace ed efficiente	
	realizzazione delle attività programmate;	
	- favorire la divulgazione e una partecipazione diffusa all'iniziativa sul	
	territorio;	
	- inviare, alla conclusione delle attività oggetto dell'accordo, una relazione	
	tecnico-scientifica sull'intero programma realizzato e sui risultati	
	complessivi raggiunti, corredata dalla rendicontazione contabile e analitica	
	dei costi sostenuti e documentati così come previsto nel successivo	
	articolato. Il CREA assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica	
	ed economica per la realizzazione delle attività previste dal presente	
	Accordo e meglio definite in Allegato 4 "Scheda progetto". Tali attività	
	saranno coordinate dalla struttura del CREA-PB sede di Roma e	
	organizzate presso le sedi periferiche indicate nella scheda progetto.	
	L'UNIMOL si impegna a:	
	- assumere la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per	
	la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo e meglio	
	definite nell'Allegato 4, che saranno svolte in stretta collaborazione con il	
	CREA - PB con il quale UNIMOL condivide le attività di natura tecnico-	
	scientifica tra le parti;	
	- in particolare, UNIMOL definirà il "Conceptual framework" interpretativo	
	della ricerca, con particolare riferimento alle catene del valore e del ruolo	
	degli aspetti sociali e normativi;	
	11	

	- analizzerà i principali aspetti della normativa vigente e le criticità derivanti dalla sua applicazione;	
	- definirà i mercati di impiego di tali materie prime e le principali problematiche presenti, a livello internazionale, sul versante agricolo e della raccolta delle specie spontanee, in una prospettiva il più possibile globale, cercando di tracciare un primo quadro quantitativo della produzione mondiale.	
	L'approccio utilizzato sarà basato sia su metodologie qualitative che quantitative. Le parti si riservano la facoltà di concordare tra loro gli adattamenti e le modifiche necessari in relazione a eventuali criticità o necessità sopraggiunte, sempre nel rispetto e nei limiti dell'importo della dotazione finanziaria di cui all'art. 7.	
	Le parti si impegnano al rispetto delle modalità e della tempistica concordate per la realizzazione e gestione del Progetto.	
	ART. 5 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO	
	Responsabili dell'Accordo sono, ciascuno per i propri ambiti di competenza:	
	- per il Ministero: Dott. Pietro Gasparri;	
	- per il CREA: Dott.ssa Patrizia Borsotto	
	- per UNIMOL: Prof. Corrado Ievoli	
	ART. 6 – DURATA	
	Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovrà rispettare quanto stabilito dalla Scheda progetto di cui all'Allegato 4.	
	Il presente Accordo è valido a decorrere dalla data di registrazione del decreto di approvazione da parte del competente organo di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità	
	12	

	generale dello Stato, e le attività progettuali dovranno essere integralmente	
	ultimate e rendicontate entro la decorrenza di 12 mesi dalla data di	
	registrazione del decreto di approvazione, come previsto nel progetto	
	presentato.	
	Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto	
	ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.	
	L'accordo potrà eventualmente essere prorogato previa richiesta debitamente	
	motivata, anche alla luce dell'attuale situazione emergenziale COVID19	
	In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.	
	ART. 7 – MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE	
	Per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Ministero	
	contribuirà con proprie risorse interne.	
	Per lo svolgimento delle attività di propria competenza il CREA contribuirà	
	con proprie risorse finanziarie fino ad un massimo di Euro 17.173,00. In	
	relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto dal	
	Ministero al CREA, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca	
	alcuna forma di corrispettivo, un rimborso massimo pari ad euro 56.320,00	
	ripartito tra le distinte voci di costo come indicato nel prospetto finanziario	
	contenuto nell'Allegato 4.	
	Per lo svolgimento delle attività di propria competenza UNIMOL contribuirà	
	con proprie risorse fino ad un massimo di Euro 12.763,00. In relazione alla	
	esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto dal Ministero ad	
	UNIMOL, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna	
	forma di corrispettivo, un rimborso massimo pari ad euro 11.102,00 ripartito	
	tra le distinte voci di costo come indicato nel prospetto finanziario contenuto	
	13	

	nell'Allegato 4.	
	La ripartizione dei costi tra il Ministero, UNIMOL ed il CREA prevede un	
	importo superiore a carico del Ministero a causa dell'interesse prevalente	
	dello stesso a disporre dei risultati attesi in virtù del proprio specifico ruolo	
	istituzionale e dell'assegnazione ad UNIMOL e al CREA di attività	
	scientifiche che determinano costi esecutivi eccedenti il condiviso impegno	
	realizzativo. Il rimborso sarà erogato dal Ministero al CREA ed a UNIMOL	
	secondo le seguenti modalità:	
	- il 40% a seguito dell'approvazione da parte dell'organo di controllo del	
	presente Accordo di collaborazione così ripartito:	
	o euro 15.866,80 al CREA;	
	o euro 11.102 ad UNIMOL	
	- il saldo al CREA a conclusione delle attività previste, previa	
	presentazione di una formale richiesta di rimborso corredata da una	
	relazione tecnico-finanziaria sulle attività svolte e dalla rendicontazione	
	contabile analitica dei costi nonché dalla documentazione attestante i	
	pagamenti effettuati direttamente connessi al progetto.	
	- Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente	
	dal CREA e da UNIMOL per spese concernenti strettamente ed	
	esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente	
	Accordo e quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di	
	scambio beni-servizi.	
	Potranno essere riconosciute le spese per il personale soltanto se non assunto	
	a tempo indeterminato e previa giustificazione del criterio di scelta dello	
	stesso.	
	14	

ART. 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n. 679/2016 impegnandosi sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, ad una eventuale successiva stipula di specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

ART. 9 – PROPRIETA' E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

Tutti i risultati parziali e finali direttamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà delle Parti.

ART. 10 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

Le Parti, pertanto, si assumeranno ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecatisi reciprocamente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo allo stesso imputabili.

ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il Ministero si impegna a rimborsare al CREA e UNIMOL, l'importo dei costi sostenuti fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

ART. 12 - VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente atto è valido ed operante a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente accordo da parte degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 13 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI FLUSSI FINANZIARI

In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", al progetto sopracitato è assegnato il seguente CUP: *J65J20000130001*.

In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione

	della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio	
	2003, n. 3, il codice unico di progetto.	
	Le operazioni effettuate ai sensi del presente accordo non sono soggette a	
	I.V.A. come previsto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72.	
	Art. 14 - FORO COMPETENTE	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione,	
	esecuzione e conclusione del presente Accordo che non si siano potute definire	
	con spirito di reciproca collaborazione, saranno devolute alla giurisdizione	
	esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a)	
	punto 2 del D.lgs. 104/2010.	
	Art. 15 – ONERI FISCALI	
	Il presente accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto	
	dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L.	
	241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del	
	D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente	
	o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.	
	Ai sensi dell'art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le	
	spese di bollo del presente Accordo sono a carico del CREA per complessivi	
	euro 176,00 (euro 16 ogni 4 pagine), che verranno assolte in maniera virtuale	
	– ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia	
	delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni.	
	Per il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali	
	Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,	
	ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità	
	17	

